



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Corte Costituzionale, 19 Febbraio 2024, n. 19 – accertamento di compatibilità paesaggistica – criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria – competenza esclusiva dello Stato

E' sottoposto al vaglio della Corte l'art. 83 della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), in tema di sanzioni amministrative a tutela del paesaggio, limitatamente alle parole *"e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro"*.

L'art. 83 disponeva l'obbligatorietà dell'applicazione della sanzione pecuniaria dell'articolo 167 del Dlgs 42/2004 anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale, prevedendo che, in tal caso, essa dovesse essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, come minimo, ammontare all'80% del costo teorico di realizzazione e, in ogni caso, a un minimo di 500 €.

Le ragioni del dubbio di legittimità costituzionale attengono all'assetto di competenze tra Stato e Regioni dell'esercizio della potestà sanzionatoria: la Regione riconduceva le proprie disposizioni normative alla competenza regionale concorrente in materia di valorizzazione dei beni paesaggistici e riteneva, in tale ambito, di aver solo colmato una lacuna della legge statale per i casi di abuso paesaggistico improduttivo di danno ed improduttivo di profitto (l'esempio è quello dello "spostamento di una finestra già prevista, e autorizzata, in altra posizione").

La modifica della norma regionale, risalente al 2018, non avrebbe in alcun modo leso la potestà statale, anzi avrebbe reso più completa la disciplina nell'ottica della difesa del territorio.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità delle norme regionali nella parte in cui introducono un criterio di calcolo non previsto dalla norma statale – che richiama solo il danno arrecato o il profitto tratto – ritenendo che il fatto sanzionabile ex art. 167 consista nell'inosservanza dell'obbligo di autorizzazione preventiva *"la quale, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere annoverata tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi su tutto il territorio nazionale"*: la competenza esclusiva dello Stato rispetto alla disciplina sostanziale "trascina" con sé anche la competenza a predisporre il relativo apparato sanzionatorio.

La Corte, per il resto, conferma che la sanzione va applicata anche se in caso di insussistenza di danno ambientale e che essa ha natura ripristinatoria/riparatoria, ma contesta l'argomentazione regionale relativa all'esigenza di *"colmare una lacuna dell'art. 167, comma 5 completandone il dettato per l'ipotesi di assenza sia di danno ambientale sia di profitto"*: la Corte, infatti, afferma che *"la norma statale, infatti, ben può essere interpretata nel senso che in tale ipotesi non sia irrogabile alcuna sanzione"*.

Tale affermazione sembra, quindi, suggerire l'elaborazione di metodi e parametri di riferimento idonei a inferire, comunque, un profitto astratto, senza, però, tradursi in formali criteri aggiuntivi e paralleli a quelli previsti dal Legislatore statale (danno e profitto).

Altrimenti detto, il danno può essere implicitamente assente in caso di compatibilità accertata, ma, poiché la sanzione è comminata per il fatto in sé della violazione dell'obbligo di legge, deve essere in qualche modo stimato un profitto, anche se in linea astratta, a meno che il Legislatore statale non intervenga specificamente sul tema, prevedendo esplicitamente sanzioni di tipo forfettario o di minima (o ipotesi di non applicazione della sanzione).

Link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:19